

(N. 1801)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1951

---

Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento delle spese occorrenti per la lotta contro le cavallette e contro le formiche argentine.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste chiede l'emanazione di provvedimento legislativo per essere facultato alla emissione di ordini di accreditamento entro i più ampi limiti di lire 50 milioni per il pagamento delle spese occorrenti alla difesa fitosanitaria di cui all'articolo 1, lettera b) della legge 9 dicembre 1950, n. 1087.

La maggior parte dei fondi assegnati dalla precitata legge verrebbe devoluta, come assicura la predetta Amministrazione, alla lotta contro le cavallette nel territorio Sardo e contro la formica argentina che infesta il territorio della Liguria e del Palermitano.

Trattasi di spese che per la loro caratteristica richiedono il concentramento di pagamenti indifferibili di importo notevole in periodi di tempo brevissimi, non consentendo la stagionalità della lotta e lo svolgimento del ciclo biologico degli insetti da combattere, una erogazione frazionata nel tempo.

D'altra parte, circa la lotta contro le cavallette, esistono diggià precedenti legislativi per la risoluzione dell'identico problema sorto per il passato, quali il decreto legislativo luogotenenziale 22 giugno 1946, n. 41, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 marzo 1948, n. 232 ed in ultimo il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 408, provvedimenti con i quali vennero consentiti più ampi limiti per la emissione degli ordini di accreditamento necessari all'erogazione di spese di natura analoga.

La Corte dei conti, sentita a norma del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, si è favorevolmente espressa e nel disegno di legge allegato sono stati pienamente accolti i suggerimenti formulati dal predetto consesso.

Per quanto sopra, mi prego, onorevoli colleghi, di sottoporre l'unito disegno di legge alla vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Per l'erogazione della spesa e dei contributi autorizzati, per la difesa fitosanitaria, dall'articolo 1 lettera *b*) della legge 9 dicembre 1950, n. 1087, è data facoltà al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, fino alla concorrenza di lire cinquanta milioni.